

DECRETO 7 maggio 2002.

**Modalità di trattamento e di trasmissione dei dati riguardanti le attività sanitarie delle Aziende sanitarie della Regione siciliana.**

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale - Servizio epidemiologico e statistico);

Vista la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6 "Ordinamento interno dei servizi sanitari e attuazione del sistema informativo sanitario e dell'Osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, riguardante l'istituzione delle Unità sanitarie locali", in particolare l'art. 18, riguardante i compiti dell'Osservatorio epidemiologico regionale che recita in particolare: "... d) elaborare i dati provenienti dalle Unità sanitarie locali, le statistiche sanitarie correnti ed i controlli ordinari e programmati; fornire tutte le informazioni di supporto necessarie alla Regione per l'attuazione delle attività di programmazione sanitaria, di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza in materia sanitaria, di controllo di qualità del prodotto sanitario; acquisire informazioni d'interesse epidemiologico da fonti internazionali, nazionali e regionali; collaborare direttamente e promuovere la definizione di metodologie di piani d'intervento informativi capaci di rispondere direttamente ai bisogni informativi locali; assicurare il flusso informativo verso il Ministero della sanità, necessario per la programmazione sanitaria nazionale...";

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, con particolare riferimento all'art. 17 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente: "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675";

Visto il decreto n. 36613 del 27 novembre 2001, che istituisce presso il dipartimento osservatorio epidemiologico il centro elaborazione dati (CED) che, in ottemperanza ai dettami sulla sicurezza del trattamento dei dati sensibili, è autorizzato al trattamento dei flussi informativi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale di cui alla legge regionale n. 6/81;

Ritenuto in seguito all'istituzione del CED, presso il dipartimento osservatorio epidemiologico, ed al fine di dettare disposizioni uniformi e coerenti al dettato legislativo, di definire le modalità di trattamento e di trasmissione dei dati riguardanti le attività sanitarie delle Aziende sanitarie della Regione siciliana;

Visto il decreto n. 36615 del 27 novembre 2001, che prevede la ridefinizione delle modalità di trasmissione e di trattamento dei flussi di dati personali afferenti all'Assessorato regionale della sanità;

Decreta:

Art. 1

Con il presente decreto e con gli allegati disciplinari tecnici, specifici per ogni flusso di dati, che ne fanno parte integrante, si impartiscono le istruzioni circa le modalità di trattamento e di trasmissione dei dati riguardanti le attività sanitarie delle Aziende sanitarie della Regione siciliana.

Art. 2

I dati personali e i dati sanitari relativi alle attività di cui all'art. 1 dovranno essere gestiti e trasmessi con archivi informatizzati disgiunti.

Art. 3

Le Aziende ospedaliere autonome, i Policlinici universitari, gli I.R.C.C.S., le Aziende unità sanitarie locali, in quanto titolari del trattamento dei dati, per esigenze di governo e di controllo, individueranno, con atto formale, i servizi da autorizzare alla ricongiunzione dei dati e/o alla trasmissione, nei modi e soltanto per il tempo necessario per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, valutando, anche, la possibilità di eventuali forme di collaborazione tra servizi diversi. I dati riguardanti le attività sanitarie delle Aziende dovranno essere trasmessi, con periodicità trimestrale, al Dipartimento osservatorio epidemiologico di quest'Assessorato, attraverso il Servizio del sistema informativo, secondo le modalità definite negli allegati disciplinari tecnici.

Art. 4

I direttori generali individueranno i servizi dell'Azienda, di cui all'art. 3 del presente decreto, procedendo, altresì, all'individuazione dei soggetti responsabili e incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dandone tempestiva comunicazione al dipartimento osservatorio epidemiologico.

## Art. 5

Il mancato rispetto dei tempi di trasmissione dei dati sarà valutato, per quanto riguarda i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, ai sensi del comma 5, art. 3bis, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni per la corresponsione dell'eventuale integrazione prevista dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e successive modifiche e integrazioni.

## Art. 6

Le disposizioni contenute nel presente decreto, ivi comprese le istruzioni contenute negli allegati disciplinari tecnici, entrano in vigore per i dati riguardanti le attività sanitarie erogate a decorrere dal 1° gennaio 2002.

## Art. 7

Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 6 del 6 gennaio 1981, i dati relativi all'anno 2001 dovranno pervenire al dipartimento osservatorio epidemiologico di quest'Assessorato entro il 24 maggio 2002. Esclusivamente per i dati relativi alle attività sanitarie svolte nell'anno 2001 dovranno essere utilizzati i tracciati record allegati al decreto n. 34301 del 2 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 29 dell'8 giugno 2001 e al decreto 2 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 52 del 2 novembre 2001. Verrà a tal fine fornito dal dipartimento osservatorio epidemiologico apposito software per la trasmissione dei dati ai sensi della normativa vigente sulla privacy.

Palermo, 7 maggio 2002.

CITTADINI